



COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

P.zza P. Faggiano

C.A.P. 72025 – Tel. 0831 631233 – Fax 0831 631212

Prot. n. ~~11202~~ del 31.12. 2014

ORDINANZA SINDACALE N° 10 /2014

**Oggetto: Impianti stradali per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione –
Nuova disciplina degli orari – Anno 2015.**

IL SINDACO

VISTA la legge regionale 13 dicembre 2004 n. 23 recante le "Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti";

VISTO il regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 " Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria";

RITENUTO di dover procedere alla definizione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione in conformità ai nuovi criteri regionali;

VISTO l'art. 83 bis Legge n. 133 del 6/8/2008, riguardante disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti;

VISTA la circolare della Regione Puglia n. 38/6341/C del 28/10/2008 relativa all'adeguamento delle nuove disposizioni in materia di liberalizzazione;

VISTO l'art.50 comma 7 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Art. 1 Orario di servizio

1. Gli impianti di distribuzione carburanti rispetteranno le seguenti fasce di apertura obbligatoria:

- Mattina: 7.00 – 12.00

- Pomeriggio: 15.00 – 19.00

2. Nel rispetto delle fasce orarie obbligatorie di cui al punto 1 e fermo restando l'orario minimo di 52 massimo 60 ore medie settimanali, i singoli gestori degli impianti scelgono l'orario da applicare al proprio punto vendita fra i seguenti (art. 24 del Regolamento Regionale n. 2/2006):

a) dalle 5.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 5.30 alle 12.00;

b) dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.30;

c) dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.30;

d) dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 12.30;

e) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 21.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30;

f) dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30;

g) dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 14.00;

h) dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 6.30 alle 12.30.

3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'amministrazione comunale, **a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante pec al seguente indirizzo suap@pec.sandonaci.net, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.**

4. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare.

5. L'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento (26 ore) dell'orario minimo stabilito (art. 7 del D.Lgs. 32/98, così come modificato dalla L.133/08).

Art. 2 Turno di riposo infrasettimanale

1. Il turno di riposo infrasettimanale è obbligatorio ed è effettuato il sabato pomeriggio o, in alternativa, in altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.

2. Il gestore, nel caso di scelta di turno di riposo infrasettimanale in giorno diverso dal sabato, è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

3. Il Comune, entro 30 giorni, qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio di cui all'art. 26 del regolamento regionale n. 2/2006 comunicherà al gestore il motivato diniego.

4. La chiusura infrasettimanale comunicata deve essere osservata e rimanere immutata per 30 giorni dall'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

Art. 3 Servizio Notturno

1. Gli impianti che intendono effettuare il servizio notturno, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 2/2006, sono tenuti a chiedere specifica autorizzazione al Comune.

2. Il servizio notturno autorizzato deve essere osservato e rimane immodificabile per 180 giorni dall'inizio del periodo medesimo.

Art. 4 Turni domenicali e festivi

1. I turni di apertura domenicale e festiva infrasettimanale saranno quelli riportati nell'allegata Tabella "A";

2. Gli impianti che effettuano il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività il giorno successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

3. Per inderogabile e comprovata necessità potranno essere autorizzati cambi temporanei di turni previa istanza al competente Ufficio Comunale.



Art. 5 Ferie

1. La sospensione dell'attività degli impianti per ferie non può superare le due settimane consecutive.
2. La chiusura per ferie non è obbligatoria.
3. Le domande di sospensione del servizio per ferie dovranno pervenire al Comune entro il 31 marzo dell'anno di riferimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale autorizzerà le ferie assicurando l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti.

Art. 6 Pubblicità degli orari e dei turni

1. Il gestore ha l'obbligo di pubblicizzare con apposito cartello, ben visibile dall'utente dalla carreggiata, l'orario di apertura e chiusura, il giorno in cui si effettua la chiusura infrasettimanale, nonché l'impianto più vicino che effettua il servizio notturno. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l'indicazione dell'impianto aperto più vicino.
2. Il cartello deve essere sempre aggiornato e possedere le dimensioni minime di cm. 30 x 40. 3

Art. 7 Attività economiche accessorie

1. Ai sensi dell'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, le attività integrative di cui all'art. 4, c. 2 della L. R. n. 23/04 (attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, ecc.), non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 8 Esenzioni

1. Sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura:
 - a) gli impianti che erogano metano o gpl anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
 - b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che fuoridell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.

Art.7 Norme finali

1. L'ordinanza resterà in vigore fino all'emissione di altro atto sostitutivo in forza di norme legislative diverse da quelle vigenti o per iniziativa del Comune, qualora ricorrano particolari esigenze.
2. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2004, 3° comma lett. a) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2 mila 500 colui che:
 - a. omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante;
 - b. omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati.Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza e non previste dalle leggi dello Stato e della Regione, saranno punite con l'applicazione della sanzione



amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00, secondo le procedure della Legge 689/81.

3. L'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza meramente riproduttive delle disposizioni della Legge Regionale e/o del Regolamento Regionale vigente in materia sono soggette alle sanzioni previste dalle citate disposizioni.

4. La presente è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per 30 giorni e potrà essere visionabile sul sito del Comune di San Donaci www.comune.sandonaci.br.it.

Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Dalla Sede Municipale, 31 dicembre 2014



IL SINDACO

Domenico FINA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenico Finà", written over the printed name.





COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

DISTRIBUTORI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

CALENDARIO TURNAZIONI ANNO 2015

(Allegato all'ordinanza sindacale n.10 del 31 dicembre 2014)

Stazioni	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
TOTAL ERG	1* - 11	1 - 22	15	5 - 19	1* - 17	2* - 21	12	2 - 16	6 - 27	18	8 - 29	13 - 26*
IP	4 - 18	8	1 - 22	6* - 25*	3 - 24	7 - 28	19	9 - 23	13	4 - 25	15	6 - 20 - 27
ENI	6* - 25	15	8 - 29	12 - 26	10 - 31	14	5 - 26	15* - 30	20	11	1 - 22	8* - 25*

* Festività infrasettimanali

